

Associazione

**“VIVI LA MAC MAHON E
DINTORNI”**

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

E' costituita in Milano, - l'Associazione **"Vivi la Mac Mahon e dintorni"**

Essa ha durata illimitata, non ha fini di lucro ed è apartitica.

La sede sociale può essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo e senza bisogno di ulteriori formalità.

L'Associazione aderisce ad Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano (d'ora innanzi solo Unione), accettandone integralmente lo Statuto, i principi ispiratori e le regole di comportamento.

Art. 2

Gli scopi sociali sono:

1. Il mantenimento ed il miglioramento dell'immagine commerciale della zona, inteso come area omogenea
2. L'organizzazione di iniziative pubblicitarie e sociali atte ad incrementare le vendite
3. La promozione ed il coordinamento di tutte le iniziative ed i contatti con enti pubblici e privati atti a favorire i Soci nella loro collettività
4. La realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali, aggiornamenti professionali e contatti personali tra i Soci.

MODI DI ACQUISTO O PERDITA DELLA QUALITÀ DEL SOCIO

Art. 3

Possono essere Soci tutti gli Esercenti ed Operatori dei settori Commercio, Turismo e Servizi, siano essi persone fisiche o giuridiche, come le imprese artigiane di commercio o di servizi di via Mac Mahon, Via Pricipe Eugenio, via Cucchiari, Via General Govone, Via Gran San Bernardo e via Caracciolo, nonché gli Enti di servizio e di rilevanza sociale (associazioni, parrocchie ecc..) presenti sul territorio di competenza, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che ne vengano accettati.

Le Società legalmente costituite sono ammesse nella persona fisica del legale rappresentante dichiarato all'atto dell'ammissione, o comunicato in ogni momento successivo.

Art. 4

Non possono essere nominati Soci i minori, gli interdetti, i falliti non riabilitati ed i colpiti da condanne penali per reati comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione.

Sulla inammissibilità di un operatore all'Associazione, dovuta a cause non contemplate nel presente articolo, decide il Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto.

La decisione e le motivazioni non sono appellabili.

Art.5

L'adesione all'Associazione si basa sul duplice elemento contestuale della sottoscrizione del documento associativo e del pagamento delle relative quote.

Per i già associati, l'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che il Socio non dia disdetta con lettera entro il 31 ottobre dell'anno in corso per l'anno successivo.

Art. 6

Cessa di far parte dell'Associazione:

1. Il Socio che trasferisce la propria attività in altra sede fuori dalla competenza territoriale dell'Associazione Vivi la Mac Mahon e dintorni
2. Il Socio che cessa di esercitare l'attività.
3. Il Socio dichiarato fallito o interdetto.
4. Il Socio condannato in via definitiva ad una pena restrittiva della libertà personale.

Art. 7

Qualora sussistano gravi motivi di carattere morale, deontologico o comunque pregiudizievole per i Soci nel loro complesso, il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto la Sospensione e l'Espulsione di un Socio dall'Associazione. Il provvedimento verrà comunicato al Socio mediante lettera raccomandata ed il Socio colpito avrà diritto di appello al Consiglio entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. I Soci che recedono dall'Associazione o che per qualunque motivo cessano di farne parte, perdono ogni diritto sulla quota associativa versata.

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 8

La qualità di Socio implica l'adesione ed accettazione del presente Statuto, delle deliberazioni dell'Assemblea e delle disposizioni e regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo nell'interesse di tutti i Soci.

I Soci hanno obbligo di versare all'Associazione, nei termini e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo, la quota sociale annuale deliberata in Assemblea.

I Soci morosi non possono partecipare alle Assemblee.

Le quote ed i contributi associativi non sono rimborsabili, ripetibili né trasferibili e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 9

I mezzi di identificazione della qualità di Socio (adesivi, vetrofanie, tessere, ecc.) sono e restano di proprietà dell'Associazione che in ogni momento potrà richiederne la restituzione o la distruzione.

Art. 10

I Soci usufruiscono dell'assistenza e dell'attività svolta dall'Associazione per la tutela degli interessi generali. Beneficiano delle attività promozionali e pubblicitarie. Possono partecipare alle iniziative sociali e professionali realizzate dall'Associazione. Possono accedere a tutte le informazioni commerciali raccolte dall'Associazione ed accedono di diritto a tutte le convenzioni economiche, pubblicitarie, di servizi, ecc. stipulate dall'Associazione

ENTRATE E FONDO COMUNE

Art. 11

Le entrate dell'Associazione sono:

- Le quote sociali annuali
- Contributi volontari di Soci o Enti esterni
- Residui attivi derivanti da manifestazioni o da sponsorizzazioni

Tutte le entrate concorrono a formare il Fondo Comune

Art. 12

L'amministrazione delle entrate ed uscite per il conseguimento degli scopi sociali, è affidata al Presidente ed al Tesoriere che ne rispondono al Consiglio. Il Presidente ed il Tesoriere operano con poteri di firma disgiunti. Nessuna spesa può essere sostenuta che non sia in stretta correlazione con gli scopi sociali.

Art. 13

L'esercizio finanziario chiude il 31 gennaio di ogni anno ed alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, il Bilancio Consuntivo ed un programma preventivo. Il Bilancio Consuntivo dovrà essere predisposto entro il 31 marzo di ogni anno. Eventuali eccedenze attive di fine anno potranno essere riportate al Fondo Comune per la successiva annualità.

Poiché l'Associazione non ha scopo di lucro, è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o di avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale tra i soci, gli amministratori o i dipendenti.

I documenti sociali dell'Associazione dovranno essere forniti ad Unione, così anche le schede di adesione dei soci all'Associazione, debitamente sottoscritte dagli stessi.

I dati anagrafici dei soci (p.Iva/codice fiscale, legale rappresentante/titolare, ragione sociale, sede, indirizzo, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica) dovranno essere, a cura dell'Associazione, comunicati ai competenti uffici Unione e dalla medesima Associazione aggiornati annualmente.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- A. L'Assemblea
- B. Il Presidente
- C. Il Consiglio Direttivo

La composizione degli Organi direttivi in carica deve essere comunicata ad Unione, così come qualsiasi variazione che in essi dovesse intervenire.

Art. 15

Unione ha facoltà di partecipare alle adunanze degli Organi dell'Associazione per tramite di un soggetto all'uopo incaricato dalla stessa Unione.

A tale fine, l'Associazione convoca le riunioni dando ad Unione un preavviso di almeno 7 (sette) giorni rispetto alla data nella quale è prevista l'adunanza.

Art. 16

In caso di richiesta motivata di un Organo deliberante dell'Associazione, ovvero, qualora sussistano gravi esigenze e/o circostanze, il Presidente di Unione ha facoltà di nominare un Commissario, che al fine di espletare le proprie funzioni, possiederà tutti i poteri appartenenti agli Organi dell'Associazione.

DELL'ASSEMBLEA

Art.17

L'Assemblea é costituita dai titolari o dai legali rappresentanti di tutte le aziende associate. Ogni socio in regola col versamento della quota sociale ha diritto ad un voto. Il Socio può delegare per iscritto un altro Socio a rappresentarlo ad ogni effetto. Nessuna persona può portare più di 2 (due) deleghe.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza dal Vice Presidente ed in caso di sua assenza dal Consigliere con maggiore anzianità di carica.

Art. 19

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre per deliberare sui seguenti punti:

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo
2. Nomina del Consiglio Direttivo
3. Ratifica della Quota Associativa proposta dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea Ordinaria può per altro deliberare su qualsiasi argomento posto all'ordine del Giorno nell'avviso di convocazione.

Art. 20

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità, o su richiesta di almeno un quinto dei Soci. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro 15 giorni dalla data della richiesta. Delle deliberazioni dell'Assemblea deve farsi chiara menzione in apposito libro verbali.

Art. 21

Le convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono fatta mediante circolare spedita, anche tramite e-mail, o consegnata a tutti i Soci almeno otto giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza, per l'Assemblea Straordinaria, il termine di otto giorni può essere ridotto a quattro.

Art. 22

Salvo quanto stabilito al successivo Art. 21, per la validità delle Assemblee, in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quinto dei Soci iscritti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presente, in proprio o per delega.

Art. 23

Nel caso in cui l'Assemblea fosse chiamata a deliberare su proposta di scioglimento dell'Associazione, le sue deliberazioni non sono valide se non ottengono il voto favorevole della metà più uno dei Soci iscritti, in prima convocazione, e della maggioranza dei Soci intervenuti in seconda convocazione, purché rappresentanti almeno un quinto dei Soci iscritti.

Se l'Assemblea deve deliberare su proposte di modificazione allo Statuto sociale, le sue deliberazioni devono ottenere il voto favorevole di almeno un quinto dei Soci iscritti, in prima convocazione, e della semplice maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione

Art. 24

Non hanno diritto di voto né possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con le quote sociali

Art. 25

Le votazioni in Assemblea possono aver luogo:

- A. Per alzata di mano
- B. Per appello nominativo
- C. Per scrutinio segreto

Sul modo di effettuare le votazioni decide il Presidente.

Le elezioni del Consiglio Direttivo dovranno effettuarsi per scheda segreta, salvo diversa indicazione della Assemblea.

DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26

Possono candidarsi alla carica di Consigliere tutti i Soci iscritti da almeno un anno ed in regola col versamento delle quote sociali, tranne in sede costituente.

Art. 27

Almeno 45 giorni prima dell'Assemblea elettiva, il Consiglio uscente provvederà ad inviare a tutti i Soci invito alla candidatura che dovrà pervenire al Consiglio in forma scritta entro 10 giorni dalla ricezione.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo verrà eletto dall'Assemblea tra tutti i candidati, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 29

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composta da n° 6 (sei) Consiglieri eletti. Oltre ai Consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo potrà cooptare fino a 2 (due) altri Consiglieri, scegliendoli tra operatori associati di qualificata preparazione professionale i quali avranno gli stessi diritti dei consiglieri eletti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario, o qualora ne facciano richiesta scritta e motivata, almeno la metà dei Membri del consiglio. In questo caso il Presidente dovrà provvedervi entro quindici giorni dall'avvenuta richiesta di convocazione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato telefonicamente.

I Consiglieri che non partecipano a tre consecutive sedute del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dopo i quali i suoi componenti decadono. Essi sono rieleggibili.

Art. 32

Per la validità delle deliberazioni di Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi Membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.

Art. 33

In caso di vacanza per qualsiasi motivo di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo verrà integrato con la nomina dei primi dei non eletti dall'Assemblea. Se per qualunque ragione il numero dei Consiglieri durante il triennio si riduce di un terzo, il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea, perché vengano integrati i posti vacanti. I nuovi eletti decadono con lo scadere dell'intero Consiglio.

Art. 34

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva alla sua elezione, nomina nel proprio seno:

- A. Il Vice Presidente su indicazione del Presidente
- B. Il Segretario ed il Tesoriere

Art. 35

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli argomenti interessanti il proseguimento degli scopi sociali e in particolare redige i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre ogni anno alla approvazione assembleare.

Delle deliberazioni di Consiglio deve farsi chiara menzione in apposito libro verbali.

DEL PRESIDENTE

Art. 36

Sarà designato come Presidente il primo degli eletti, a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo.

Art. 37

Il Presidente ha la rappresentanza della Associazione ad ogni effetto di legge

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo

Sorveglia la osservanza scrupolosa delle disposizioni statutarie nonché l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari.

Art. 38

In caso di vacanza del Presidente, lo sostituirà quale Presidente interinale il Vice Presidente fino al primo Consiglio Direttivo, che provvederà a nuova nomina.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 39

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio residuo come risultante dalla procedura di liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità o comunque scopi di pubblica utilità, fatte salve le diverse destinazioni previste dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 40

Al fine di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra due o più Associazioni di Via, Unione ha facoltà di intervenire quale amichevole compositore.

IL PRESIDENTE
AL CONSOLE